



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 164 Reg. Gen. DATA 22/11/2017	OGGETTO: Autorizzazione al comando temporaneo del dipendente Re Salvatore presso Comune di Castellaneta ex art. 30, comma 2 sexies D. Lgs. 165/2001 e approvazione schema di convenzione.
---------------------------------------	---

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTIDUE del mese di NOVEMBRE, alle ore 09,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
SCARATI Sig. Cosimo	VICE SINDACO	presente
ANGELILLO dott. GIUSEPPE	ASSESSORE	assente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	ASSESSORE	assente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
MARTELOTTO arch. Enza	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. MEZZOLLA dott. ANTONIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI GIOVANNI in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con nota in data 16/10/2017, protocollo al n. 24173 il Sindaco ha richiesto al Comune di Triggiano (BA) l'autorizzazione a disporre l'utilizzo per tre mesi del dott. Salvatore Re attesa la particolare e delicata situazione in cui versa l'Ente a seguito del pensionamento dell'istruttore amministrativo Ufficio Tecnico;
- che con nota acquisita al protocollo del Comune di Triggiano al n.31272 il 18/10/2017, il dott. Salvatore Re nato a Trieste il 17/02/1974, dipendente di ruolo di detto Comune, con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo cat.C giuridica e cat.C1 economica, presentava, richiesta di comando presso il Comune di Castellaneta per un periodo non inferiore a mesi tre;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Triggiano (BA) n. 118 del 25/10/2017 recante l'autorizzazione al comando temporaneo del dipendente Re Salvatore presso questo Ente.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 30, comma 2 -sexies, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto:

VISTO l'art. 1, comma 413 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha disposto che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato."

CONSIDERATO che per effetto del comando di cui all'art. 30, comma 2 -sexies citato l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto, non modifica il rapporto di immedesimazione organica e lo stato giuridico, e non realizza alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni;

CONSIDERATO che il Comune di Castellaneta si trova nella necessità di far fronte a gravosi e numerosi adempimenti.

RITENUTO, pertanto, utilizzare il sig. Salvatore Re, nato a Trieste il 17/02/1974, dipendente di ruolo del Comune di Triggiano (BA), con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo cat.C giuridica e cat.C1 economica presso questo Comune, secondo le disposizioni vigenti in materia di personale e nel rispetto del patto di stabilità, per un periodo di mesi 3, salvo rinnovo, con assunzione degli oneri retributivi a carico di questo Ente.

CONSIDERATO che l'istituto del comando può essere efficacemente attuato sulla base del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali datato 22.1.2004, art. 19, c. 2, *a mente della quale le parti concordano che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale comandato presso altri Enti sia totalmente a carico degli Enti che utilizzano il lavoratore e che gli oneri passano essere sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati all'Ente titolare del rapporto, secondo gli accordi di collaborazione intervenuti tra gli enti interessati*

DATO ATTO che secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti il comando non si configura come forma di lavoro flessibile, né a tempo parziale, né si sostanzia "quale nuova

assunzione, fermo restando l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente con l'Amministrazione di appartenenza, anche il lavoratore svolge la propria prestazione a favore di due datori lavoro (così la Corte dei Conti - Sez. Reg. di controllo per la Lombardia n. 67612010/PAR in data 10.6.2010; Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Toscana, deliberazione del 31 gennaio 2012, n.6; Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Liguria, deliberazione del 23 febbraio 2012, n.7; Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Calabria, deliberazione del 30 maggio 2012, n.62; Corte dei Conti sezione regionale di controllo del Lazio, deliberazione del 6 giugno 2012, n. 33; Corte dei Conti Lombardia, Deliberazione N.113 Del 26.3.2013). Ciò in applicazione del generale principio di neutralità finanziaria che caratterizza l'istituto del comando, e più in generale della mobilità infraenti, nella base di calcolo della spesa del personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009, ovvero della spesa media affrontata allo stesso titolo nel triennio 2007-2009, non debba essere inclusa quella per il personale in comando, qualora tali trasferimenti riguardino, come normalmente accade, personale di ruolo (id est a tempo indeterminato).

VISTO lo schema di convenzione adottata dal Comune di Triggiano con il predetto atto deliberativo n. 118 del 25.10.2017.

ACQUISITI i prescritti preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/2000, e ss. mm. ii.

VISTO il T.U.18.8.2000, n.267.

VISTO il D. Lgs n.165/2001;

VISTI i Contratti collettivi Nazionali di lavoro del personale *non* dirigente dei comparti Regioni e Autonomie Locali, Enti Pubblici;

VISTO il vigente Regolamento comunale sugli Uffici e Servizi;

VISTO l'art. 56 del D.P.R. n.3/1/1957 che prevede l'istituto del comando.

Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA

per i motivi sopra riportati e che qui si trascrivono integralmente

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.56 del DPR n.3/1957 e del comma 2 - sexies dell'art.30 del D.Lgs n.165/2001, con decorrenza 01/12/2017, il comando del dipendente dott. Salvatore Re, nato a Trieste il 17/02/1974 dipendente di ruolo del Comune di Triggiano (BA), con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo cat. C giuridica e cat.C1 economica, presso questo Comune, per la durata di tre mesi, salvo proroga nell'eventualità che le esigenze di questo Ente la richiedessero;
2. di approvare, per le motivazioni indicate nella parte narrativa del presente atto, lo schema di convenzione tra il Comune di Triggiano e il Comune di Castellaneta per l'utilizzo temporaneo del citato sig. Salvatore Re, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la spesa di Euro , comprensiva degli oneri riflessi per il 2017 trova copertura finanziaria agli appositi capitoli di bilancio di previsione del 2017;
4. trasmettere copia del presente atto al sig. Re Salvatore ed al Comune di Triggiano;
5. il Funzionario Responsabile del Servizio Risorse Umane è incaricato dell'esecuzione della volontà manifestata con il presente atto, compresa la sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti con il Comune di Triggiano.

Successivamente,

con separata votazione, unanime e favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4 comma, del D. Lgs n.2672000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

f.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Comune.

IL SEGRETARIO GENERALE
MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al _____ ;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D. Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari .

Addi, _____ .(prot. n. _____) ,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] - _____

[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ____/____/201____ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- ()- Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ()- Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- ()- _____

IL SEGRETARIO GENERALE

MEZZOLLA dott. ANTONIO

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TRIGGIANO E DI
CASTELLANETA REGOLANTE LE MODALITA' DI UTILIZZO DEL
COMANDO TEMPORANEO DEL DOTT. SALVATORE RE,
DIPENDENTE DEL COMUNE DI TRIGGIANO PRESSO IL
COMUNE DI CASTELLANETA.**

1. Parti.

Il presente atto è stipulato ai sensi dell'art. 23-bis del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i., ai fini dell'impiego presso il Comune di Castellaneta., mediante l'utilizzo dell'Istituto del Comando temporaneo per la durata di tre mesi, dal 01 dicembre 2017 al 28/02/2018, del dipendente del Comune di Triggiano dott. Re Salvarore nato a Trieste il 17/02/1974, in servizio quale Istruttore amministrativo categoria giuridica "C" ed economica "C1".

Esso consegue all'intendimento manifestato del Comune di Castellaneta ed all'assenso espresso dal comune di Triggiano e dal dipendente interessato.

Il presente atto convenzionale, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. _____ del ____/11/2017, pertanto, regola i rapporti

TRA

1) Il comune di Castellaneta codice fiscale 80012250736, nella persona della dott.ssa Francesca Capriulo, nata a Gioia del Colle (BA) il 19/12/1972, nella qualità di Funzionario Responsabile 2^ Area Servizi Finanziari e Risorse Umane, e domiciliato per la carica presso il comune, in Piazza Principe di Napoli n. 5, Castellaneta (Ta);

E

2) Il Comune di Triggiano, codice fiscale 00865250724, nella persona del dott. Luigi Panunzio, nato a Molfetta il 16/07/1961, nella qualità di Dirigente del Settore AA.GG.-Finanziari, e domiciliato per la carica presso il Comune di Triggiano Piazza Vittorio Veneto n.46 Triggiano.

Per quanto attiene alla gestione del rapporto di lavoro del dott. Salvatore Re, mediante utilizzo temporaneo presso il comune di Castellaneta, di seguito più semplicemente indicato come "dipendente comandato"

2. Premessa

Ai fini di quanto appresso stabilito, le parti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i., danno atto che:

- Con nota, acquisita al protocollo del Comune di Triggiano al n.30985 del 16/10/2017 il sindaco del comune di Castellaneta (Ta) richiedeva di poter disporre l'utilizzo per la durata di tre mesi del dott. Salvatore Re dipendente del Comune di Triggiano, motivando la richiesta per la delicata situazione in cui versa questo ente a seguito del pensionamento dell'istruttore amministrativo dell'ufficio tecnico;

- Con nota acquisita al protocollo del Comune di Triggiano al n.31272 del 18/10/2017, il dott. Re Salvatore nato a Trieste il 17/02/1974 dipendente di ruolo di questo ente, con il profilo professionale di Istruttore amministrativo, categoria giuridica C ed economica C1, presentava richiesta di trasferimento in posizione di

comando presso il comune di Castellaneta (Ta)

- Che è stato acquisito al protocollo del Comune di Triggiano al n.31608 del 23/10/2017 il nulla osta al comando temporaneo del dipendente Salvarore Re, reso dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Triggiano, dove lo stesso è attualmente assegnato;

- Che il Comune di Triggiano con deliberazione di G.C. n. del /10/2017 ha concesso il nulla osta al comando temporaneo del dipendente dott. Salvatore Re con decorrenza dal 01/12/2017 per la durata di tre mesi, ed ha approvato lo schema di convenzione;

- Che l'art.23-bis del D.Lgs n.165/2001 dispone che sulla base di apposito protocollo d'intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, possono disporre con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private;

- Che il presente atto, pertanto, è stipulato ai sensi per gli effetti della citata normativa al fine di regolare le modalità di ripartizione della gestione del rapporto di lavoro, con il dipendente comandato, tra il comune di Triggiano, ente cedente in via temporanea, e il comune di Castellaneta, ente ricevente.

3. Tipologia di rapporto

Il temporaneo utilizzo presso il comune di Castellaneta (Ta) del dipendente comandato rientra nella fattispecie dell'assegnazione temporanea di personale (tra pubbliche amministrazioni) di cui all'art.23-bis del decreto legislativo n.165/2001, esso, pertanto non

dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente comandato con il Comune di Triggiano, ente di appartenenza, né dà luogo all'instaurazione di un rapporto di lavoro, seppur parziale, con il comune di Castellaneta;

Per la durata del comando temporaneo, pertanto, il dipendente comandato resta giuridicamente dipendente dell'Ente di appartenenza, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con il comune di Castellaneta attiene soltanto il suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto di quest'ultimo.

In relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale, il primo, è funzionale ed organizzativo, il secondo, l'Ente cedente resta titolare del diritto e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici, ivi compresa la facoltà di richiamo, per il primo.

In tale ambito gli enti interessati restano facultati a modificare i termini di utilizzazione del dipendente comandato così come definiti col presente atto.

4. Durata del comando temporaneo e sua tipologia

L'utilizzo del dipendente comandato presso l'ente utilizzatore avrà la decorrenza dal 01/12/2017 e sino al 28/02/2018;

Alla scadenza, nell'eventualità che le esigenze del predetto Ente lo richiedessero potrà essere prorogato di ulteriore annualità su richiesta dell'ente utilizzatore con la dichiarazione di disponibilità del dipendente comandato;

Il Comune di Triggiano si riserva di richiamare in sede il dipendente comandato qualora questi ne faccia richiesta con preavviso non

inferiore a 10 giorni o qualora esigenze istituzionali, organizzative e/o funzionali ne comportino la necessità del rientro.

Il comando può essere risolto anticipatamente, senza preavviso:

a) per il sopravvenire di norme che impediscano la prosecuzione del comando;

b) per recesso unilaterale del comune di Castellaneta (Ta), qualora emergano gravi irregolarità, riconducibili alla responsabilità esclusiva del dipendente comandato;

c) per motivi di interesse pubblico tali da giustificare la sospensione o l'annullamento dell'iniziativa che ha determinato il ricorso temporaneo dell'utilizzo del dipendente comandato.

5. Collocazione organica

Il dipendente comandato presso il comune di Castellaneta (Ta), continua a rimanere agli effetti giuridici alle dipendenze del comune di Triggiano.

In relazione al profilo professionale ed alla posizione di lavoro rivestita presso l'ente di appartenenza ed in relazione al rapporto giuridico che si va ad instaurare tra il comune di Castellaneta (Ta) e il dipendente comandato, quest'ultima sarà funzionalmente incaricato quale Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C, economica C1, con l'assunzione di tutte le funzioni relative.

Qualora durante il periodo di servizio in posizione di comando temporaneo il dipendente si renda responsabile di un comportamento tale da non escludere la possibilità dell'avvio del procedimento disciplinare, competente in merito è l'ente di

appartenenza, il quale rimane, inoltre, competente per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare, facoltativa ed obbligatoria, disposta ai sensi della vigente normativa.

6. Oneri finanziari e modalità di liquidazione

L'onere del trattamento economico spettante al dipendente comandato è a carico dell'ente utilizzatore.

Pertanto il trattamento annuo lordo in atto – composto da stipendio tabellare, indennità di vacanza contrattuale e indennità di comparto, di cui al vigente CCNL comparto regioni ed autonomie locali – e gli oneri contributivi e fiscali sullo stesso ricadenti, già in godimento del dipendente comandato sarà a carico del comune di Castellaneta (Ta) che rimborserà a richiesta quanto anticipato dal Comune di Triggiano.

Il dipendente in comando potrà essere autorizzato ad effettuare prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro dal comune di Castellaneta (Ta) presso il quale presta servizio, con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'effettuazione del lavoro straordinario presso l'ente di destinazione.

Le parti stabiliscono inoltre che la quota di salario accessorio riferita all'istituto della produttività e/o eventualmente alla posizione organizzativa sarà attribuita dal comune di Castellaneta secondo la disciplina di riferimento e liquidata, previa comunicazione, dal Comune di Triggiano.

7. Ferie e Permessi

L'ente ricevente consentirà al dipendente comandato la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti - previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di comando, ove questi non ne abbia già fruito nel corso dell'anno. Alla fine i competenti uffici degli enti interessati provvederanno all'interscambio dei relativi dati all'inizio ed al termine di periodo di comando.

8. Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili.

9. Firma

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.

Letto confermato e sottoscritto.

Lì

Per Il comune di Castellaneta (Ta)

Il *****

dott. *****

Per il Comune di Triggiano

Il Dirigente del Settore AA.GG.- Finanziari

dott. Luigi Panunzio

